Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 2 gennaio 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 26 *giugno* 1970 *su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art.* 7 *della legge* 2 *gennaio* 1958, *n.* 13, *ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.*

Medaglie d'argento:

Alla memoria di **BIASINI Sergio,** il 30 giugno 1969 in Boffalora sopra Ticino (Milano).

Accortosi che un amico, nel bagnarsi in un profondo fiume, era venuto a trovarsi in gravi difficoltà non esitava a slanciarsi animosamente in suo soccorso per cercare di trarlo in salvo alla riva. Stremato per lo sforzo e travolto dalla corrente, sacrificava la giovanissima vita ai più alti ideali di generosità e coraggio.

Alla memoria di **SONZA Giuseppe,** il 23 luglio 1969 in Galliera Veneta (Padova).

Informato che un proprio congiunto giaceva, preda di tossiche esalazioni sul fondo di un pozzo, non esitava, con generoso impulso, ad accorrere in soccorso del pericolante. Nel coraggioso ed altruistico intervento veniva a sua volta, colpito dai venefici gas, facendo olocausto della propria vita ai più alti valori di umana solidarietà.

Alla memoria di **SONZA Mario,** il 23 luglio 1969 in Galliera Veneta (Padova).

Accortosi che il proprio fratello era rimasto colpito da tossiche esalazioni durante l'esecuzione di lavori sul fondo di un pozzo, non esitava, malgrado il grave rischio personale, ad' accorrere in soccorso del malcapitato. Mentre il pericolante poteva essere tratto in salvo, egli stremato dallo sforzo ed a sua volta vittima dei venefici gas, ricadeva sul fondo, sacrificando la giovane vita ai più nobili ideali di generoso altruismo.

Alla memoria di **BAGAROTTO Guido,** il 10 settembre 1968 in Boffalora sopra Ticino (Milano).

Scorto un ragazzo che, accidentalmente, precipitato nelle profonde e vorticose acque di un fiume, era venuto a trovarsi in gravi difficoltà, non esitava a tuffarsi in soccorso del pericolante. Mentre il giovane poteva così essere tratto in salvo, egli, stremato per lo sforzo e travolto dalla forte corrente, faceva olocausto della propria vita ai più alti ideali di operante umana solidarietà.

Alla memoria dell'appuntato dei carabinieri **SCIFO Giorgio,** il 19 settembre 1969 in Breganze (Vicenza).

Con alto senso d'altruismo e sprezzo del pericolo, non esitava a far scudo del proprio corpo ad un'anziana persona, minacciata dalla furia omicida di uno squilibrato armato, riportando nell'occasione mortali ferite. Nobile esempio di profonda abnegazione e di elevato attaccamento al dovere spinto fino all'estremo sacrificio.

LORENZI Alfonso, brigadiere dei carabinieri, il 5 novembre 1969 in Brugnato (La Spezia).

Informato della presenza di due bombole di gas liquido all'interno di una abitazione in preda a violento incendio, non esitava, incurante del grave rischio personale, ad addentrarsi ripetutamente nei locali in fiamme per estrarre i pericolosi contenitori. Mirabile esempio di attaccamento al dovere e di sprezzo del pericolo.

Medaglie di bronzo:

TORTA Riccardo, il 15 settembre 1966 in Venezia.

Incurante del grave rischio personale, non esitava a slanciarsi direttamente dalla finestra della propria abitazione nelle acque del sottostante canale per trarre in salvo due giovani in procinto di annegare.

CIVOLANI Gino, il 6 gennaio 1969 in Massa Lombarda (Ravenna).

Con coraggio e tempestività, traeva in salvo gli occupanti di una autovettura, precipitata, a causa di un incidente, nelle gelide acque di un canale.

FRATINI Roberto, il 29 aprile 1969 - strada statale Aurelia 322 + 400 (Pisa).

Scorta una vettura, che era precipitata nelle profonde acque di un canale, raggiungeva, dopo notevoli difficoltà, il veicolo, ormai sommerso, riuscendo ad estrarne salvo il conducente.

NUGNES Vincenzo, appuntato di mare della guardia di finanza, il 9 luglio 1969 in Imperia.

Accortosi che due donne, per una improvvisa violenta burrasca, erano precipitate tra il molo di attracco ed una grossa nave da cui stavano sbarcando, non esitava a tuffarsi nell'angusto spazio, riuscendo a trarle illese, in salvo.

DEI Egidio, il 20 luglio 1969 in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria).

Unitamente ad altro generoso, si tuffava nelle profonde acque di un porto, riuscendo a trarre in salvo gli occupanti di un'autovettura, ivi precipitata.

MERCURI Ettore, il 20 luglio 1969 in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria).

Unitamente ad altro generoso, si tuffava nelle profonde acque di un porto, riuscendo a trarre in salvo gli occupanti di un autovettura, ivi precipitata.

BAGGIO Sante, il 23 luglio 1969 in Galliera Veneta (Padova).

Coraggiosamente disceso all'interno di un pozzo per soccorrere un uomo vittima di tossiche esalazioni, veniva, a sua volta, colpito dai venefici gas e doveva essere tratto in salvo da altri generosi.

BIGOLIN Luigi, il 23 luglio 1969 in Galliera Veneta (Padova).

Con generoso sprezzo del pericolo, si faceva calare sul fondo di un pozzo, riuscendo a trarre in salvo due persone ivi giacenti, perchè colpite da venefiche esalazioni.

MOLETTA Pietro, il 23 luglio 1969 in Galliera Veneta (Padova).

Incurante del grave rischio personale, si calava all'interno di un pozzo, per consentire il recupero del corpo di un uomo vittima di tossiche esalazioni.

ZANON Isidoro, il 23 luglio 1969 in Galliera Veneta (Padova).

Fattosi calare all'interno di un pozzo per soccorrere due uomini colpiti da venefiche esalazioni, veniva, a sua volta, sopraffatto dai tossici gas e doveva essere tratto in salvo da altri generosi.

SALVADORI Loris, il 23 luglio 1969 in Revere, località Bordigazze (Mantova).

Si slanciava animosamente fra le vorticose acque di un canale, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo una bambina, accidentalmente precipitatavi.

QUINTINI Luigi, il 7 agosto 1969 in Chiesa in Valmalenco (Sondrio).

Con coraggioso e tempestivo intervento, raggiungeva e traeva salvo a riva un ragazzo, venutosi a trovare in gravi difficoltà nelle fredde e profonde acque di un lago.

CECALA Salvatore, l'8 agosto 1969 in Ventimiglia di Sicilia (Palermo).

Malgrado in precarie condizioni di salute, riusciva a trarre in salvo un bambino che, sorpreso da un improvviso temporale, aveva cercato rifugio in un cunicolo ed era stato travolto dalla forte corrente.

LENUZZA Mattia, il 22 agosto 1969 in Osoppo (Udine).

Affrontava animosamente l'impetuosa corrente di un fiume, riuscendo, con ripetuti, estenuanti interventi, a trarre a riva tre uomini rimasti bloccati su di un isolotto per un'improvvisa ondata di piena.

MANGIAPANE Salvatore, il 24 agosto 1969 in Cammarata (Agrigento).

Informato che, in un'abitazione in preda a violento incendio, trovavasi una bombola di gas liquido, penetrava, coraggiosamente, nei locali in fiamme, riuscendo ad allontanare il pericoloso contenitore.

TOMMASIELLO Ernesto, carabiniere, il 12 ottobre 1969 in Merano (Bolzano).

Con generoso sprezzo del pericolo ed elevato senso del dovere, affrontava un grosso bovino, imbizzarritosi nel corso di una pubblica manifestazione, e riusciva, dopo notevoli sforzi, ad arrestarne la furiosa corsa.

PERINO Domenico, il 25 dicembre 1969 in Sierre (Svizzera).

Malgrado la giovane età, si prodigava, con generosità e coraggio, per trarre in salvo un amico, precipitato nelle gelide acque di un lago per il cedimento della superficie ghiacciata.

(12403)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. **1063**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 13 dello statuto dell'Università degli studi di Milano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1970, n. 701, concernente il riordinamento del corso di laurea in scienze politiche è modificato nel senso che l'insegnamento di diritto internazionale II al n. 4) della lettera *e*) deve essere rettificato in quello di « Diritto delle comunità europee »; inoltre gli insegnamenti n. 12) Diritto delle comunità europee e n. 38) Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa devono essere soppressi. Nello stesso articolo vengono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

Storia medioevale;
Storia della filosofia;
Storia delle istituzioni religiose;
Filosofia morale;
Diritto diplomatico e consolare;
Dottrina dello Stato;
Storia del diritto romano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 29. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. **1064**.

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di parassitologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma alla cattedra omonima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica numeri 1153 e 874 del 27 dicembre 1958 e del 19 giugno 1961, con i quali, tra gli altri, è stato assegnato, rispettivamente, un posto di assistente di ruolo alla cattedra di parassitologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma;

Visto il verbale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, in data 4 giugno 1970, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di parassitologia della predetta facoltà alla cattedra di parassitologia della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari, a decorrere dal 1° novembre 1970;

Visto il verbale, in data 16 luglio 1970, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 12 e 29 ottobre 1970, con i quali il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nonchè il senato accademico dell'Università di Cagliari hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1970, uno dei posti di assistente di ruolo, presentemente assegnati alla cattedra di parassitologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è trasferito alla cattedra di parassitologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n 239, foglio n. 72. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Sostituzione di un membro e del segretario del comitato previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1968, concernente la ricostituzione del comitato consultivo previsto dall'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1969, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale, tra l'altro, il direttore generale dott. Sergio Parboni, già direttore generale delle importazioni e delle esportazioni è stato nominato membro effettivo del comitato consultivo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1970, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 91, con il quale il dott. Beniamino Miozzi è stato nominato direttore generale della direzione generale delle importazioni e delle esportazioni;

Considerata la necessità di sostituire il dott. Sergio Parboni con il dott. Beniamino Miozzi oltre che il direttore di sezione dott. Andrea Consolo, segretario del predetto comitato, passato ad altro incarico, con il direttore di divisione dott. Michele Di Chio;

Decreta:

Il dott. Beniamino Miozzi, direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, è nominato membro effettivo del comitato consultivo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, in sostituzione del direttore generale dott. Sergio Parboni.

In sostituzione del dott. Andrea Consolo, le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di divisione del Ministero del commercio estero dott. Michele Di Chio o, in caso di impedimento, dal dott. Guglielmo Costantini, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1970
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 203

(12476)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1970.

Istituzione delle agenzie consolari di 2ª categoria in Lismore e Newcastle (Australia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della numerosa collettività italiana in Australia;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Lismore (Australia) una agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato

generale in Sydney e con la seguente circoscrizione territoriale: Lismore, Tweeds Heads, Murwillumbah, Brunswick Heads, Mullumbimbi, Ballina, Evans Head, Coffs Harbour, Kyoglo, Casino, Grafton, Glenn Innes, Inverell.

Art. 2.

E' istituita in Newcastle (Australia) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Sydney e con la seguente circoscrizione territoriale: Newcastle, Lessnock, Maitland, Singleton, Muswelbrook, Port Stephen, Scone, Patrick Plains, Dunsog, Denman, Murrurundi, Merriwa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1970

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1970
Registro n. 314, *foglio n.* 201

(12733)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1970.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), approvato con decreto ministeriale in data 17 giugno 1969;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione e dall'Assemblea dei soci della predetta Cassa in data 21 marzo 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 27, comma terzo, dello statuto della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), in conformità al seguente testo: « I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(12761)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1970.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di L'Aquila, con sede in L'Aquila.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di L'Aquila, con sede in L'Aquila, approvato con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 5 febbraio 1970, nonchè dall'assemblea dei soci della ripetuta Cassa in data 18 marzo 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 27, comma terzo, dello statuto della Cassa di risparmio di L'Aquila, con sede in L'Aquila, in conformità al seguente testo: « I sindaci durano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(12762)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1970.
Costituzione del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153; per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 29 del decreto medesimo relativo alla composizione del collegio dei sindaci dell'istituto;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione del suindicato collegio dei sindaci;

Decreta:

Art. 1.

Il collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è composto come segue:

Sindaci effettivi:

Campanella dott. Domenico, direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Roselli dott. Ferdinando, direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pilia dott. Cesare, direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Del Pesce dott. Corrado, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Dainelli dott. Luigi, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Sono nominati i seguenti sindaci supplenti:

Di Gerardo dott. Matteo, direttore di divisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Di Renzo dott. Sirio, direttore di divisione del Mistero del lavoro e della previdenza sociale;

Cozzolino dott. Pasquale, direttore di divisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Nuzzaci dott. Umberto, direttore di divisione del Ministero del tesoro;

De Luca dott. Maris, direttore di divisione del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(12984)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 dicembre 1970

(12772) p. *Il Ministro*: MAMMÌ

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 dicembre 1970

(12771) p. *Il Ministro*: MAMMÌ

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 9 dicembre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Manuel Onos De Plandolit, console di Spagna a Roma.

(12793)

In data 9 dicembre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Walter Tuna, console onorario di Austria a Taormina.

(12794)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Grosseto

Con decreto interministeriale 30 novembre 1970, n. 1205, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dei terreni della superficie complessiva di Ha 9.23.00 distinti nel catasto del comune di Grosseto al foglio n. 32 particelle 85, 86, 85 ½, 86 ½; foglio n. 33 particelle 54, 54 ½, 8, 8 ½, 57, 57 ½; foglio n. 34 particelle 2, 4, 4 ½; foglio n. 45 particella 1, non più utilizzabili alle esigenze della bonifica.

(12797)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio « S. Pellico » di Cuneo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Cuneo n. 4709 del 23 ottobre 1970, il preside del liceo ginnasio « S. Pellico », in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dall'avv. Luca Roma la somma di L. 1.450.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Francesco Roma ».

(12834)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio « Bodoni » di Saluzzo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Cuneo n. 4169 del 22 agosto 1970, il preside del liceo ginnasio « Bodoni » di Saluzzo, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalle signore Tirsa e Alma Levi la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di una borsa di studio intitolata « prof. Ugo Levi ».

(12835)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo classico « G. Meli » di Palermo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Palermo n. 28011 del 10 agosto 1970, il preside del liceo classico « G. Meli » di Palermo, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dai signori Aguglia, Caracausi e Gulotta ed altri la somma di L. 1.100.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « prof. Giovanni Purpura ».

(12836)

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto magistrale statale « Gambara » di Brescia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Brescia n. 4361 del 9 marzo 1970, il preside dell'istituto magistrale « Gambara » di Brescia, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalle signore Maria Mazzucchi, Teresina Pomari e Teresa Morandi la somma di L. 1.500.000 per l'istituzione di una borsa di studio intitolata « Gamba Vittoria ».

(12837)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo scientifico statale « G. Galilei » di Voghera ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia n. 10170 del 19 febbraio 1970, il preside del liceo scientifico « G. Galilei » di Voghera, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal dott. Federico Barbieri la somma di L. 500.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Timoteo Preti ».

(12838)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione del nuovo regolamento organico per il personale di stato maggiore e per gli addetti agli uffici delle società esercenti servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1970, è stato approvato il nuovo regolamento organico per il personale di stato maggiore e per gli addetti agli uffici delle società esercenti servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale (« Toscana », « Navisarma », « Partenopea », « SI.RE.NA. », « Linee marittime dell'Adriatico », « Navigazione Alto Adriatico »).

(12840)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Rovigo

Con decreto 29 luglio 1970, n. 146, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sinistra del fiume Canalbianco in comune di Rovigo, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13, mappale 53-*b* della superficie di mq. 2.410 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 5 luglio 1969 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(12799)

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3624, in data 16 dicembre 1970, il sig. Mario Murgia è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro.

(12844)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bergamo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3451, in data 16 dicembre 1970, l'avv. Riccardo Olivati è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bergamo.

(12845)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

Corso dei cambi del 31 dicembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,20	623,20	623,10	623 —	622,70	623,20	623,30	623 —	623,20	623,25
Dollaro canadese	616 —	616,50	616 —	615,75	615,10	616 —	616,10	615,75	616 —	615,50
Franco svizzero	144,46	144,40	144,30	144,25	144,20	144,46	144,53	144,25	144,46	144,45
Corona danese	83,27	83,25	83,30	83,245	83,15	83,28	83,2950	83,245	83,27	83,25
Corona norvegese	87,42	87,43	87,42	87,35	87,30	87,43	87,47	87,35	87,42	87,50
Corona svedese	120,59	120,50	120,65	120,70	120,50	120,58	120,61	120,70	120,59	120,65
Fiorino olandese	173,17	173,25	173,20	173,28	173 —	173,16	173,17	173,28	173,17	173,10
Franco belga	12,54	12,545	12,5525	12,545	12,54	12,54	12,5515	12,545	12,54	12,55
Franco francese	112,91	112,91	113,02	112,83	112,75	112,90	112,91	112,83	112,91	112,88
Lira sterlina	1491,80	1491,50	1491,50	1490,90	1490 —	1491,80	1491,80	1490,90	1491,80	1491,75
Marco germanico	170,99	170,93	170,95	170,74	170,65	170,98	170,98	170,74	170,99	171 —
Scellino austriaco	24,13	24,13	24,13	24,181	24,14	24,13	24,1320	24,181	24,13	24,16
Escudo portoghese	21,84	21,84	21,84	21,84	21,80	21,84	21,84	21,84	21,84	21,82
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,95	8,94	8 —	8,95	8,9525	8,94	8,95	8,96

Media dei titoli del 31 dicembre 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	93,75
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,20
» 5 % (Ricostruzione)	89,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,15
» 5 % (Città di Trieste)	88,875
» 5 % (Beni esteri)	87,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,825
» 5,50 % » » 1968-83	86,625
» 5,50 % » » 1969-84	90,05
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,10
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,925
» 5 % (» 1° aprile 1973)	96,65
» 5 % (» 1° aprile 1974)	93,50
» 5 % (» 1° aprile 1975)	90,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	90,425
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 dicembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623 —
Dollaro canadese	615,75
Franco svizzero	144,335
Corona danese	83,257
Corona norvegese	87,41
Corona svedese	120,655
Fiorino olandese	173,315
Franco belga	12,548
Franco francese	112,825
Lira sterlina	1491,025
Marco germanico	170,81
Scellino austriaco	24,13
Escudo portoghese	21,84
Peseta spagnola	8,946

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Alatri, di 2ª categoria, con sede in Alatri

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 17 dicembre 1965 con il quale il prof. Alessandro Sarandrea fu confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Alatri, di 2ª categoria, con sede in Alatri (Frosinone);

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il prof. Alessandro Sarandrea è confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Alatri, di 2ª categoria, con sede in Alatri (Frosinone), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1970

Il Governatore: CARLI

(12767)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Catanzaro, di 2ª categoria, con sede in Catanzaro, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 3 dicembre 1970, tenuta dal comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Catanzaro, di 2ª categoria, con sede in Catanzaro, in liquidazione coatta, il dott. Silvio Panella è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(12896)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, anno V, n. 15 del 10 dicembre 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a cinque borse di addestramento per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

Bando di concorso a tre borse di addestramento per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

Bando di concorso a due borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nell'ambito dei programmi di ricerca del comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

Comunicato:

Borse di studio per l'estero offerte a cittadini italiani da Stati esteri per l'anno accademico 1971-1972.

(13090)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami ad un posto di perito in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Cormano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA SETA

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 novembre 1970 con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un perito;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti e segretari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di perito in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito industriale.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la seta per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la seta sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la seta dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema su argomento di analisi e di tecnologia delle fibre tessili in generale.

Prova pratica:

Analisi qualitativa e quantitativa di una miscela fibrosa.

Prova orale:

Colloquio su argomenti di chimica applicata alle fibre tessili in generale ed alla seta in particolare.

Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per la industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Cormano (Milano), via dei Giovi n. 6, presso la stazione sperimentale per la seta.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quelle della prova pratica e della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi. tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Cormano, addì 23 novembre 1970

Il presidente: ZANOTTI

(12859)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1970, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la domanda di partecipazione al concorso ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, è composta come segue:

Memmo dott. Adolfo, consigliere di Stato, presidente;

Cimmino prof. Aldo, ordinario di microbiologia nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma;

Miani prof. Nicolò, straordinario di anatomia umana normale nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano;

Babudieri prof. Brenno, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità;

Vella prof. Luciano, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Rita prof. Geo, ordinario di virologia nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma;

Vicari prof. Giuseppe, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Nicola Minnaja, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 480.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1970, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1970
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 256

(12747)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a tre posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della direzione generale dell'aviazione civile.

Nel Bollettino ufficiale n. 3 del marzo 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 5 marzo 1970 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a tre posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della Direzione generale dell'aviazione civile.

(12805)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Data della prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, ad un posto di medico anestesista

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, ad un posto di medico anestesista — categoria direttiva, ruolo « medici specialisti di anestesiologia » — il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 242 del 24 settembre 1970, avrà luogo a Roma, presso la direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, viale della Agricoltura (EUR) - Roma, il giorno 19 gennaio 1971, con inizio alle ore 8,30.

(13089)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato dei vincitori del concorso a sette posti di « cuoco marittimo », nella categoria degli operai specializzati, del ruolo dei servizi generali.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44ª del 31 ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 17 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1970, registro n. 50 Difesa, foglio n. 110, con il quale sono stati nominati operai dello Stato i vincitori del concorso a sette posti di « cuoco marittimo », nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1968.

(12656)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato dei vincitori del concorso a tre posti di « addetto all'esercizio delle stazioni meteo », nella categoria degli operai qualificati, del ruolo dei servizi generali.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43ª del 24 ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 4 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1970, registro n. 49 Difesa, foglio n. 215, con il quale sono stati nominati operai dello Stato i vincitori del concorso a tre posti di « addetto all'esercizio delle stazioni meteo », nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(12657)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato dei vincitori del concorso a due posti di « cuoco », nella categoria degli operai qualificati, del ruolo dei servizi generali.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43ª del 24 ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 4 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1970, registro n. 49 Difesa, foglio n. 319, con il quale sono stati nominati operai dello Stato i vincitori del concorso a due posti di « cuoco », nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(12658)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 28 novembre 1970, n. **48.**

Impiego delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale 1966-1971.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione* **n. 52** *del* 28 *novembre* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disponibilità del fondo di solidarietà nazionale per il periodo 1° luglio 1966 - 31 dicembre 1971 derivanti dalle assegnazioni disposte con la legge 6 marzo 1968, n. 192, avuto riguardo alle economie già realizzate negli impegni assunti, alle sopravvenienze attive della gestione del fondo, comprese quelle del triennio 1° gennaio 1972 - 31 dicembre 1974, nonchè agli impegni disposti con leggi regionali, saranno utilizzati per la esecuzione di opere di pubblico interesse nei settori e per gli importi sottoindicati:

1) Agricoltura e foreste .	L.	92.000.000.000
2) Industria e commercio	»	7.000.000.000
3) Sanità	»	6.000.000.000
4) Turismo, comunicazioni e trasporti	»	21.700.000.000
5) Pubblica istruzione	»	6.000.000.000
6) Lavoro	»	2.000.000.000
7) Lavori pubblici	»	48.500.000.000
Totale . . .	L.	183.200.000.000

Art. 2.

Sulla base degli elaborati del piano di sviluppo economico regionale e — nelle more per l'approvazione dello stesso — della relazione annuale previsionale e programmatica, l'Assessorato dello sviluppo economico predisporrà le direttive da osservarsi nella programmazione delle opere da eseguire con gli stanziamenti di cui alla presente legge. Tali direttive, che dovranno essere sottoposte alla approvazione della Giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, conterranno le norme per assicurare il coordinamento della spesa in rapporto agli altri interventi pubblici, con particolare riferimento alla osservanza delle disposizioni di cui al n. 4 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28.

Decorso infruttuosamente il termine previsto nel comma precedente; le amministrazioni regionali interessate procederanno alla formulazione dei programmi di dettaglio, a norma degli articoli successivi.

Art. 3.

L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 1 dell'articolo 1 è destinata quanto:

a) a L. 30.000.000.000 per la viabilità rurale e la trasformazione di trazzere in rotabili aventi le caratteristiche tecniche delle strade di bonifica e per gli acquedotti rurali;

b) a L. 12.000.000.000 per la difesa e la conservazione del suolo mediante l'esecuzione ed il completamento di rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse su terreni ricadenti in bacini montani ovvero in zone vincolate o vincolabili, a termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonchè mediante la ricostruzione dei boschi estremamente deteriorati;

c) a L. 50.000.000.000 per l'attuazione dei piani di sviluppo zonale dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA).

Gli interventi finanziati con i fondi di cui alla lettera *a*) dovranno interessare tutte le 28 zone definite in base alla legge regionale 10 agosto 1965, n. 21.

Le consulte zonali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, inviano all'Assessore per l'agricoltura e le foreste proposte relative alle opere da eseguire nell'ambito della zona.

Trascorso il termine di novanta giorni, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste adotta le decisioni definitive.

Ai piani di sviluppo zonale dell'ESA finanziati con lo stanziamento di cui alla lettera *c*) si applicano le disposizioni della legge regionale 30 luglio 1969, n. 26.

Per la immediata realizzazione delle opere pubbliche previste nei piani zonali, l'Ente di sviluppo agricolo può, in attesa dell'approvazione dei piani stessi, predisporre stralci comprendenti opere, aventi carattere prioritario, quali ricerche idriche, impianti irrigui, di sistemazione idraulico-forestale, infrastrutture viarie, acquedotti, elettrodotti, nonchè strutture per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

In deroga a quanto disposto dall'art. 22 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, le deliberazioni dell'ESA, ai fini dell'attuazione della presente legge, sono immediatamente esecutive.

L'ESA ha l'obbligo di presentare all'Assessore per l'agricoltura e le foreste un rendiconto semestrale relativo alla utilizzazione dei fondi assegnatigli ai sensi del presente articolo.

Copie di tali rendiconti vengono trasmesse dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste alla Giunta del bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

I progetti riguardanti le opere previste nei suddetti stralci sono approvati dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, con le modalità previste dalla legge regionale 30 luglio 1969, n. 26.

Gli interventi finanziati con i fondi della lettera *c*) dovranno interessare tutte le 28 zone definite in base alla legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, assicurando comunque ad ogni zona una quota non inferiore ad un miliardo e 500 milioni di lire.

Le consulte zonali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, inviano all'ESA le proposte relative alle opere da eseguire nell'ambito della zona.

Trascorso il termine di novanta giorni, il consiglio di amministrazione dell'ESA provvede nei successivi sessanta giorni.

Decorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste provvede in via sostitutiva.

Alle zone ESA ricadenti nell'area dei Nebrodi, delle Madonie e della fascia centro-meridionale è altresì assegnata la somma di L. 8 miliardi, la cui ripartizione in parti eguali per ciascuna zona interessata, verrà effettuata dal consiglio di amministrazione dell'ESA entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui le consulte non siano regolarmente costituite per mancata designazione da parte degli enti rappresentati, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, in deroga a quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 10 agosto **1965, n. 21,** costituisce le consulte stesse nominando i rappresentanti già designati.

L'Assessore provvede all'adempimento di cui sopra entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Per l'adempimento dei compiti spettanti alle consulte zonali in virtù della presente legge, il Presidente della consulta convoca la consulta stessa entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Trascorso tale termine l'Assessore per l'agricoltura e le foreste provvede direttamente alla convocazione.

La consulta può comunque essere convocata dal Presidente su richiesta scritta di almeno un quinto dei suoi componenti.

Le somme stanziate alla lettera *e*) dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, nonchè quelle di cui alla lettera *c*) del presente articolo sono versate all'ESA.

Per il servizio di cassa relativo alle somme di cui al precedente comma, l'ESA si avvarrà dell'Istituto di credito tesoriere dei fondi di cui alla presente legge, con il quale stipulerà apposita convenzione.

Gli interessi attivi sulle giacenze saranno versati in entrata al bilancio del fondo di solidarietà nazionale.

Art. 4.

L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a contrarre mutui con gli istituti di credito fino ad un ammontare di L. 50 miliardi, garentiti con fidejussione della Regione siciliana, da destinare alle stesse finalità indicate nel sesto comma dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 5.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concorrere, fino ad un massimo del 97 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, alla realizzazione di opere per nuove costruzioni e per il riattamento di strade vicinali e interpoderali.

A tal fine è autorizzata, a carico dello stanziamento previsto all'art. 3, lettera *a*) della presente legge, la spesa di L. 5 miliardi.

Art. 6.

Per un importo non superiore a L. 6 miliardi, all'esecuzione delle opere indicate nella lettera *b*) dell'art. 3 provvedono, in amministrazione diretta, gli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territori e l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

Per i lavori in amministrazione diretta si deroga dal limite di importo previsto dall'art. 11 della legge regionale 18 luglio 1961, n. 10.

Art. 7.

A carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 della presente legge è destinata una somma sino a L. 2 miliardi per il completamento dei lavori di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento di zone particolarmente idonee alla creazione di parchi regionali.

Per la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dal comma precedente l'Amministrazione regionale si avvale della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 8.

Per l'impiego degli stanziamenti disposti nel settore della agricoltura e delle foreste si applicano, salvo quanto diversamente stabilito nei precedenti articoli, le norme della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, e successive aggiunte e modificazioni. L'efficacia delle provvidenze disposte dall'art. 21 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e delle corrispondenti leggi regionali è estesa alle opere non ancora collaudate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 2) dell'art. 1 è destinata quanto a:

a) lire 5 miliardi per il completamento delle zone industriali regionali, e per opere, impianti ed attrezzature pubblici di complessi portuali;

b) lire 2 miliardi per il completamento della diga sul fiume Morello.

Gli stanziamenti previsti nel presente articolo sono utilizzati con le modalità stabilite nell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 34.

Art. 10.

L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 3) dell'art. 1 è destinata all'attuazione di opere, infrastrutture, impianti ed attrezzature fisse per il completamento di ospedali, preventori ed ambulatori, nonchè alla copertura di maggiori oneri derivanti dall'adeguamento dei progetti di opere, comprese nei precedenti programmi di impiego del fondo di solidarietà nazionale ed alle prescrizioni di edilizia antisismica.

A carico dell'autorizzazione di spesa suindicata si provvede, inoltre, alla realizzazione da parte della Regione di sedi di istituti per minorati psichici ed all'attuazione di opere, infrastrutture, impianti ed attrezzature fisse al servizio delle sedi degli istituti medesimi. A tale finalità è riservato almeno il 25 per cento della spesa autorizzata col n. 3 dell'art. 1.

Con la predetta autorizzazione possono essere anche finanziate le spese per la redazione dei progetti generali di ampliamento e sopraelevazione ancorchè i lavori programmati riguardino soltanto uno o più lotti o stralci dei medesimi progetti generali.

Art. 11.

L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 4) dell'art. 1 è destinata quanto a:

a) lire 5 miliardi per l'esecuzione di opere di valorizzazione del patrimonio archeologico della Sicilia secondo programmi formulati dalle soprintendenze alle antichità;

b) lire 4 miliardi e 500 milioni per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento, il completamento ed il potenziamento di impianti sportivi secondo piani predisposti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

c) lire 5 miliardi per l'esecuzione di infrastrutture, impianti, opere edili ed attrezzature per la valorizzazione del patrimonio idro-termale della Regione;

d) lire 4 miliardi e 700 milioni al potenziamento delle attività artistiche e culturali dell'Isola ed in particolare all'esecuzione di opere di costruzione, ricostruzione, completamento, riammodernamento, trasformazione e restauro dei seguenti teatri: teatro Massimo, teatro Politeama Garibaldi e complesso immobiliare teatrale della fondazione Andrea Biondo di Palermo; teatri Bellini e Coppola di Catania; teatro Pirandello di Agrigento; teatro Margherita di Caltanissetta; teatro Garibaldi di Enna; teatro comunale di Siracusa; teatro Garibaldi di Trapani; teatro Bellini di Acireale; teatro comunale di Adrano; teatro Mandanici di Barcellona; teatro Garibaldi di Caltagirone; teatro Selinus di Castelvetrano; teatro comunale di Gela; teatro comunale di Marsala; teatro comunale di Noto; teatro Garibaldi di Piazza Armerina.

La programmazione degli interventi per i teatri sopra elencati, viene effettuata da una commissione presieduta dall'Assessore per il turismo e composta da sei funzionari, rispettivamente indicati dagli Assessori per la pubblica istruzione, per il turismo e per i lavori pubblici.

A carico dello stanziamento previsto nella precedente lettera *d*) viene destinata la somma di lire un miliardo a favore del comune di Taormina per il completamento del teatro Auditorium (Palazzo dei congressi), di cui alla legge regionale 31 gennaio 1958, n. 2, e la somma di lire 700 milioni a favore del comune di Messina per il restauro, il completamento, le attrezzature fisse e gli impianti del teatro Vittorio Emanuele di Messina, di cui alla legge regionale 27 marzo 1956, n. 20.

Gli interventi previsti nella suddetta lettera *d*) sono subordinati all'impegno degli enti proprietari di non concedere a privati la gestione dei singoli teatri;

e) lire 2 miliardi e 500 milioni per l'esecuzione di infrastrutture, opere ed impianti di interesse turistico nei comprensori delimitati a norma del primo e secondo comma dell'articolo 19 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4.

Sui programmi formulati dall'Assessore per il turismo viene richiesto il parere dei Consigli provinciali competenti per territorio.

Il parere suddetto va espresso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 12.

L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 5) dell'art. 1 è destinata, ad integrazione degli interventi statali in applicazione della legge 28 luglio 1967, n. 641, per l'attuazione di organici programmi diretti alla realizzazione presso le Università degli studi della Sicilia, di centri residenziali universitari, comprendenti locali ed attrezzature per i collegi, per le attività culturali ed assocative, per l'assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla medicina preventiva, nonchè per impianti ed attrezzature per le attività sportivo-ricreative.

Lo stanziamento è ripartito in ragione di un terzo per ciascuna università e sarà impiegato, ai fini di cui al precedente comma, per l'esecuzione di opere edili, per l'acquisizione — ove

occorra — anche mediante espropriazione, delle aree, per lo acquisto e l'impianto di attrezzature fisse, per la esecuzione delle infrastrutture e degli allacciamenti ai servizi pubblici.

Ad impianti ed attrezzature per le attività sportivo-ricreative potrà essere destinato non più del 15 per cento della somma assegnata a ciascuna Università.

I programmi saranno redatti e presentati dalle università, sentita l'Opera universitaria, ed approvati dall'Assessorato della pubblica istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 della presente legge. La relativa esecuzione sarà affidata in concessione alle università mediante apposite convenzioni, in cui saranno stabilite le modalità di attuazione dei programmi e per i pagamenti.

L'Amministrazione regionale verserà le somme assegnate, a norma del secondo comma, alle università che, per il relativo servizio di cassa, si avvarranno dell'Istituto di credito tesoriere dei fondi di cui alla presente legge, con il quale stipuleranno apposite convenzioni. Gli interessi attivi sulle giacenze saranno versati in entrata al bilancio del fondo di solidarietà nazionale.

Art. 13.

L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 6) dell'art. 1 è destinata alla costruzione, anche in concorso con gli altri enti o istituti o con la Cassa per il Mezzogiorno, di due edifici e delle relative attrezzature, anche didattiche, per assolvere ad attività di qualificazione e specializzazione professionale dei lavoratori.

Art. 14.

L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 7 dell'art. 1 e destinata quanto a:

a) lire 2 miliardi per l'esecuzione di opere per il potenziamento, il completamento e l'ampliamento dei porti di competenza regionale, con particolare riguardo ai porti pescherecci, con priorità per il finanziamento dei lavori diretti a dare funzionalità ad opere e complessi di opere eseguite o in corso di esecuzione;

b) lire 4 miliardi per la concessione — con le modalità previste dalla legge regionale 30 marzo 1967, n. 29 — di contributi alle amministrazioni provinciali, comunali e loro consorzi, ad integrazione di quelli previsti dalle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31, nonchè per l'erogazione di contributi a favore degli enti concessionari dei contributi in capitale di cui all'art. 14 e all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, in misura non superiore alla differenza tra la spesa riconosciuta necessaria a norma dell'art. 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e l'ammontare del contributo statale.

Sono a carico del contributo integrativo previsto nella presente lettera *b*) le spese tecniche per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori, che rimangono fissate nella misura massima del 6 per cento dell'importo complessivo dell'opera;

c) lire 8 miliardi ad aumento dello stanziamento di pari importo previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1968, n. 27;

d) lire 13 miliardi per la concessione di contributi di cui alla lettera *f*) della legge regionale 30 novembre 1967, n. 55, con le modalità previste nel successivo art. 15, per la realizzazione di infrastrutture primarie nei maggiori centri urbani, e in particolare di acquedotti e di opere stradali urbane ed extraurbane comprese quelle con caratteristiche autostradali e con percorsi in sopraelevazione, per il collegamento veloce degli agglomerati dei predetti centri con le autostrade e le strade di grande comunicazione;

e) lire 21 miliardi e 500 milioni per le finalità della legge regionale 30 novembre 1967, n. 55, da ripartirsi in conformità a quanto stabilito nell'articolo 2, lettere da *a*) ad *e*), della stessa legge. Lo stanziamento sarà utilizzato, secondo le disposizioni previste negli articoli 2, 3, 4 e 5 della citata legge regionale 30 novembre 1967, n. 55, per le destinazioni indicate nelle lettere *a*), *e*), *f*), *g*), *l*) ed *o*) dell'art. 1 della legge medesima.

Le deliberazioni relative all'impiego delle somme previste nelle lettere *d*) ed *e*) del presente articolo vengono adottate dal consiglio comunale su programmi di utilizzazione proposti dalla Giunta comunale.

Art. 15.

I contributi per le opere stradali previste nella lettera *d*) dell'articolo precedente possono essere concessi a favore di enti locali, dei consorzi autostradali di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, nonchè di società da costituirsi tra gli enti territoriali nel cui ambito le opere ricadono ed aziende a totale partecipazione diretta od indiretta dello Stato, esclusi in ogni caso enti o persone privati. Le relative modalità saranno disciplinate mediante apposite convenzioni.

Gli statuti delle società costituite ai sensi del comma precedente dovranno prevedere la nomina da parte della Regione di non meno di tre membri effettivi e di un membro supplente del collegio sindacale.

L'erogazione dei contributi previsti nel primo comma del presente articolo avverrà dopo che i consorzi e le società interessati avranno ottenuto la concessione delle opere.

I contributi per opere acquedottistiche, di cui al medesimo articolo precedente, sono erogati agli enti esecutori dopo l'approvazione dei progetti esecutivi.

Art. 16.

Lo stanziamento di lire 250 milioni relativo al completamento della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Palermo, previsto al n. 8 dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4 e già impegnato sul capitolo 24 res. dell'esercizio finanziario 1967, può essere utilizzato per rimborsare all'Università degli studi di Palermo le somme dalla stessa anticipate per i lavori di completamento della facoltà anzidetta.

I rimborsi saranno effettuati dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione con mandati diretti intestati all'Università degli studi di Palermo, dietro presentazione degli atti dimostrativi dei pagamenti effettuati per l'esecuzione delle opere e delle attrezzature fisse, e previo collaudo e accertamento di regolare esecuzione delle stesse.

Art. 17.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo e 500 milioni da assegnarsi alla Università degli studi di Palermo per opere, attrezzature ed impianti fissi per la facoltà di ingegneria.

Alla spesa si fa fronte utilizzando le disponibilità esistenti sugli stanziamenti previsti nel primo comma, n. 8, lettera *b*), dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4 e nella lettera *c*) dell'art. 2 della stessa legge.

Alla utilizzazione delle somme assegnate alla università si provvede con le modalità indicate negli ultimi due commi dell'art. 12 della presente legge.

Art. 18.

Le sopravvenienze attive del fondo di solidarietà nazionale, eccedenti quelle previste nel successivo art. 37, sono destinate alla costruzione di immobili e al potenziamento delle attrezzature tecniche per la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Catania nella misura di lire 3 miliardi, da utilizzare con le modalità indicate negli ultimi due commi dell'art. 12 della presente legge.

Art. 19.

Le ulteriori sopravvenienze attive sono destinate alla costruzione di opere pubbliche di interesse comprensoriale contenute nei piani previsti dall'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, al finanziamento delle strade a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela, Palermo-Sciacca, Pozzallo-Ragusa-Catania, Monte Lauro-Zona industriale di Priolo, del collegamento fra le autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo, del raccordo fra l'autostrada Palermo-Catania con le strade a scorrimento veloce Ragusa-Catania e Gela-Catania, dell'autostrada Gela-Siracusa e della strada a scorrimento veloce Gela-S. Agata Militello, nonchè alle finalità previste dalla lettera *b*) dell'art. 16 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4.

Art. 20.

Lo stanziamento disposto con l'art. 2, lettera *a*), della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, può essere utilizzato anche per spese dirette a realizzare le infrastrutture delle zone industriali regionali di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, e successive aggiunte e modificazioni, e di quelle a servizio della zona dei marmi, di cui al decreto istitutivo del nucleo di industrializzazione di Trapani.

Art. 21.

Lo stanziamento previsto nell'art. 1, primo comma, n. 2, lettera *c*), della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, è erogato ai consorzi per le zone industriali regionali della fascia centro-meridionale, per l'esecuzione diretta delle opere indicate nel-

l'art. 12 della medesima legge, subito dopo l'approvazione dei relativi programmi da parte dell'Assessore per lo sviluppo economico.

Si applicano, per il servizio di cassa, le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 34.

Alle spese per la redazione dei piani regolatori dei consorzi previsti nel primo comma, nonchè a quelle necessarie per la progettazione, direzione e collaudo delle opere previste dai piani stessi, si provvede con lo stanziamento indicato nel medesimo primo comma.

I piani regolatori delle zone industriali di cui sopra devono essere armonizzati con i piani comprensoriali previsti dalla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, ove esistano.

Art. 22.

Gli assessori regionali sottopongono all'approvazione della Giunta regionale, entro il termine di due mesi dall'approvazione delle direttive indicate nell'art. 2 della presente legge, i programmi di dettaglio di rispettiva competenza.

Art. 23.

Nei programmi debbono essere riservate le somme necessarie ad assicurare il finanziamento dei lavori di completamento e funzionalità delle opere finanziate, in tutto o in parte, con precedenti assegnazioni di fondi, nonchè un'aliquota per l'esecuzione dei lavori di riparazione e di manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità già realizzate.

Art. 24.

Le disposizioni degli articoli 2 e 22 si applicano anche alle eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie ai fini dell'attuazione dei programmi già approvati per l'impiego delle precedenti assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale.

Art. 25.

Al paragrafo « Assessorato dello sviluppo economico » dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 28, sono aggiunte le parole « Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza ».

Al decimo comma dell'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, sono aggiunte le parole « anche nelle more dell'approvazione dei piani regolatori ».

L'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, è sostituito dal seguente: « Le zone destinate ad imprese artigiane, non ricadenti nell'ambito dei consorzi previsti dal presente articolo, possono essere realizzate anche all'interno delle zone industriali regionali ».

L'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1966, n. 16, è abrogato.

Art. 26.

Si applicano alle opere finanziate a carico del fondo di solidarietà nazionale le disposizioni per l'acceleramento dell'esecuzione delle opere pubbliche regionali contenute nella legge regionale 25 luglio 1969, n. 23.

Art. 27.

L'approvazione dei progetti relativi alle opere pubbliche previste nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza, a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche ed integrazione.

Alle procedure espropriative si applicano le disposizioni del titolo I della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29, salvo le eccezioni previste dall'art. 15 della stessa legge.

Art. 28.

Allorchè si provveda alla esecuzione delle opere a mezzo di concessione, il rimborso a favore degli enti esecutori delle spese di progettazione, direzione e amministrazione va stabilito in misura non superiore al 6 per cento dell'importo del progetto, salvo le eventuali disposizioni più favorevoli per gli enti concessionari.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli enti ed uffici incaricati della progettazione i rimborsi previsti nel precedente comma, fino al limite del 2 per cento dell'importo preventivo dell'opera, per l'esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche e per le spese di altri studi e ricerche, anche sperimentali eventualmente occorrenti per la redazione dei progetti.

L'anticipazione è disposta sulla base di un provvedimento sommario delle spese per le indagini e gli studi.

Art. 29.

Gli Assessori regionali comunicano agli enti ed agli uffici indicati nell'art. 5 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29, l'elenco delle opere di rispettiva competenza, comprese nei programmi previsti dall'art. 22 della presente legge.

Il ricorso a privati professionisti per la progettazione delle opere è consentito, oltre che nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29, quando gli enti ed uffici suindicati non abbiano provveduto, entro un mese dalla comunicazione di cui al precedente comma, a rendere noto agli Assessorati regionali competenti l'intendimento di provvedervi direttamente.

Art. 30.

Gli Assessori regionali, annualmente, presenteranno alla Giunta regionale, e il Presidente della Regione alla Giunta del bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, una relazione analitica sullo stato di attuazione dell'impiego degli stanziamenti del fondo di solidarietà nazionale.

Art. 31.

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato alla costruzione di alloggi popolari da assegnare in locazione semplice.

Per gli alloggi costruiti in attuazione della presente legge non si applicano le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 14 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 12 luglio 1952, n. 11, nè quelle della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26.

Gli alloggi da costruire devono essere rispondenti alle esigenze climatiche ed ambientali ed a quelle urbanistiche delle zone in cui devono sorgere.

E' consentita la costruzione di alloggi di cinque vani ed accessori con una superficie utile non superiore a 110 metri quadrati, limitatamente ad un quinto di ogni singolo complesso di alloggi.

Nei nuovi edifici devono essere riservati anche locali da destinare, ove occorra, ai servizi pubblici, della municipalità, a farmacie ed al servizio postale.

Per la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dal presente articolo e per la gestione degli alloggi, l'Assessore regionale per i lavori pubblici si avvale degli istituti autonomi per le case popolari e dell'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (I.S.E.S.).

Gli alloggi potranno essere realizzati nelle aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori generali o nei programmi di fabbricazione vigenti.

Per i comuni che abbiano adottato, con deliberazione divenuta esecutiva, i piani od i programmi anzidetti, nelle more della prescritta approvazione, è consentita la realizzazione degli alloggi nelle zone indicate nel comma precedente purchè nelle lottizzazioni siano rispettate le norme contenute nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519 e, per quanto riguarda la densità fondiaria, quelle del decreto ministeriale 7 novembre 1968.

Per le finalità indicate nel primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi.

L'Assessore per i lavori pubblici ripartisce, per provincia, la somma prevista nel comma precedente proporzionalmente agli indici di affollamento delle abitazioni ed agli indici di disoccupazione più recenti pubblicati dall'ISTAT.

Sulla base delle somme assegnate l'Assessore per i lavori pubblici formula i programmi di costruzione per i vari comuni della provincia, riservando non più del 30 per cento delle somme assegnate, ai comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti.

Art. 32.

E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi destinata:

a) alle opere di urbanizzazione relative agli alloggi previsti nell'articolo precedente ed a quelli da costruire con finanziamento a totale o parziale carico della Regione;

b) alle opere di urbanizzazione degli alloggi popolari costruiti in tutto o in parte con fondi dello Stato;

c) agli interventi, ed alle opere indicati nell'art 1, lettere *a*) e *b*), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sia per le aree comprese nei piani di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167, sia per le zone destinate ad edilizia residenziale nei piani e nei programmi di cui al settimo ed ottavo comma dell'articolo precedente e da acquisire per l'attuazione di programmi di edilizia popolare.

Le opere indicate nella lettera *a*) del comma precedente hanno carattere prioritario.

Art. 33.

Alla copertura delle spese previste dai precedenti articoli 31 e 32 si provvede mediante l'utilizzazione delle somme indicate negli articoli 5 e 6 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 22.

I predetti articoli 5 e 6 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 22, sono pertanto abrogati.

Il Governo della Regione revocherà le convenzioni stipulate con gli istituti di credito, a norma dell'art. 5 della citata legge

Art. 34.

L'indennità di espropriazione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere previste nei precedenti articoli 31 e 32 è determinata ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29, nei modi previsti dall'art. 13 della legge 18 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 35.

All'assegnazione degli alloggi previsti nella presente legge provvede, applicando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, la commissione prevista nell'art. 10 del medesimo decreto, integrata da due rappresentanti dell'Assessorato dei lavori pubblici, di cui uno appartenente al ruolo tecnico.

Per quanto concerne l'assegnazione degli alloggi suindicati l'Assessore regionale per i lavori pubblici esercita le attribuzioni che il predetto decreto del Presidente della Repubblica conferisce al Ministro per i lavori pubblici.

Art. 36.

La ripartizione per anni finanziari ed i relativi limiti di spesa per gli interventi autorizzati con l'art. 1 della presente legge sono fissati nella tabella annessa alla legge medesima.

Art. 37.

Agli oneri previsti dall'art. 1 della presente legge di complessivi milioni 183.200, si fa fronte:

	(in milioni)
a) con le disponibilità del fondo di solidarietà nazionale derivanti dalla legge 6 marzo 1968, n. 192:	—
accertate a tutto il 31 dicembre 1969	30.448
previste per gli anni finanziari 70-71 . . .	99.216
b) con le sopravvenienze attive della gestione del fondo di solidarietà nazionale:	
disponibili a tutto il 31 dicembre 1969 . . .	186
previste:	
per gli anni finanziari 1970 e 1971 .	29.000
per gli anni finanziari 1972 e 1973 .	17.000
per l'anno finanziario 1974	7.350
Totale in milioni . . .	183.200

Art. 38.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti, da pubblicare nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione, gli spostamenti di rubriche; le modificazioni di denominazione, le altre variazioni al bilancio del fondo di solidarietà nazionale, conseguenti all'attuazione della presente legge per quanto concerne le somme disponibili sia in conto di competenza che in conto residui.

Art. 39.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 novembre 1970

FASINO

BONFIGLIO — MURATORE — RUSSO — FACONE — MANGIONE — D'ACQUISTO — MUCCIOLI — MACALUSO — OCCHIPINTI — NATOLI

Tabella della ripartizione della spesa autorizzata con l'art. 1

	Importi in milioni di lire						Totali
	1969	1970	1971	1972	1973	1974	
1) Agricoltura e foreste .	16.134	28.108	33.108	3.800	5.500	5.350	92.000
2) Industria e commercio .	1.000	3.000	3.000				7.000
3) Sanità	1.000	3.000	1.000	1.000			6.000
4) Turismo, comunicazioni e trasporti	2.000	10.000	7.000	1.700	1.000		21.700
5) Pubblica istruzione .	1.000	2.000	3.000				6.000
6) Lavoro .	1.000	1.000					2.000
7) Lavori pubblici	8.500	18.000	16.000	2.000	2.000	2.000	48.500
	30.634	65.108	63.108	8.500	8.500	7.350	183.200

(12440)

Visto, ***il Presidente*****:** FASINO

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.